



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 293 del 20/04/2023

Disciplina delle attività di agrinido e agriasilo.

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 15 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11).

Firmato da: Michele Cammarano; Vincenzo Ciampi; Gennaro Saiello



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

PROPOSTA DI LEGGE

Disciplina delle attività di agrinido e agriasilo.

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 15 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11).

A iniziativa del Consigliere

Michele Cammarano



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'agricoltura sociale, disciplinata in Campania con legge regionale 30 marzo 2012, n. 15, rappresenta un'importante manifestazione della varietà delle attività agricole e della conseguente multifunzionalità dell'impresa agricola.

Attraverso l'agricoltura sociale è possibile riscoprire i forti legami di comunità propri del mondo agricolo e andati perduti nel mondo urbano. L'impresa che pratica tale forma di agricoltura eroga servizi relazionali e sociali a bambini, anziani, minori a rischio, persone con disabilità cognitive, psicologiche o fisiche.

La presente proposta di legge intende integrare la disciplina regionale esistente in materia di agricoltura sociale, con la definizione e la promozione di attività di carattere educativo dedicate alla fascia di età 0-6 anni, quali gli agrinidi e gli agriasili. Tali attività, oltre a costituire fonte integrativa di reddito per le imprese, propongono un modello alternativo di ambiente didattico e un nuovo orientamento formativo.

La presente iniziativa legislativa andrebbe peraltro a colmare un vuoto normativo: attualmente il regolamento regionale 25 novembre 2014, n. 8, di attuazione della legge regionale 15/2012, si limita a menzionare fugacemente gli agriasili nell'ambito dei servizi alla vita quotidiana offerti dalle fattorie sociali, senza tuttavia fornire una definizione precisa e una disciplina puntuale della materia.

La proposta di legge specifica che le attività di agrinido e agriasilo possono essere svolte nell'ambito delle fattorie sociali riconosciute ai sensi della legge regionale 15/2012, nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnici e organizzativi ivi previsti. L'integrazione della disciplina delle attività di agrinido e agriasilo nell'ambito della predetta legge regionale garantisce la coerenza del quadro normativo in materia di agricoltura sociale e, nel contempo, non pregiudica il rispetto delle normative in materia di nidi e asili.

La proposta prevede che i soggetti che svolgono attività di agrinido e agriasilo debbano formulare un progetto educativo basato su un approccio esperienziale armonizzato con il peculiare contesto agricolo-rurale in cui si svolgono la formazione e la vita relazionale del bambino, incoraggiandone l'interazione con la natura circostante.

Le attività ordinarie di un nido o di un asilo tradizionali sono integrate con altre attività: laboratori di riciclo creativo, preparazione di prodotti alimentari, osservazione e cura dell'orto, sperimentazione di esperienze sensoriali in relazione ai profumi e alla manipolazione di fiori e piante, insegnamento del succedersi delle fasi temporali legate alle stagioni, del concetto di pazienza, della percezione della natura, attraverso conoscenze tattili ed esplorative.

Si tratta, quindi, di un importante e innovativo ampliamento delle tipologie di offerta educativa nell'ambito delle attività di agricoltura sociale, in armonia anche con la crescente sensibilità nei confronti dell'ambiente e del patrimonio naturale.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

RELAZIONE FINANZIARIA

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI- CRITERI -METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO
1	no			La norma reca una mera descrizione delle finalità della legge.
2	no			La norma amplia il quadro delle attività che possono essere svolte dalle fattorie sociali, le quali non prevedono oneri a carico della Regione
3	no			Si attinge ad ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui l'Amministrazione può disporre a legislazione vigente
4	no			Norma finanziaria, la quale prevede espressamente l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale
5	no			Norma relativa all'entrata in vigore del provvedimento



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art.1

(Finalità)

1. La Regione Campania promuove, nel rispetto delle disposizioni in materia di agricoltura sociale di cui alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 15, lo sviluppo di iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare quali gli agrinidi e gli agriasili.
2. Le attività di agrinido e agriasilo costituiscono espressione della multifunzionalità dell'impresa agricola, garantendo nuove fonti di reddito attraverso l'attivazione di servizi per l'infanzia e proposte educative orientate al contatto con la natura e alla conoscenza esperienziale dell'ambiente e dei ritmi biologici. Tali strutture operano attraverso una proposta educativa e ricreativa mirata a favorire l'armonioso sviluppo delle capacità cognitive, linguistiche e relazionali del bambino, in una cornice peculiare quale quella dell'azienda agricola.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 15)

1. Alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), è aggiunto il seguente punto:

“3 bis) iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare, quali, ad esempio, agrinido e agriasilo”;

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

“Art. 4 bis

(Agrinido e Agriasilo)

1. Le fattorie sociali riconosciute ai sensi della presente legge possono esercitare le attività di agrinido e agriasilo.
2. L'agrinido è organizzato, autorizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328, della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, e del relativo regolamento di attuazione 7 aprile 2014, n. 4. È una struttura di accoglienza inserita in un contesto ambientale rurale, aperto e ricco di verde, destinata ad accogliere bambine e bambini di età compresa da tre mesi fino a tre anni, senza alcuna discriminazione. L'agrinido può altresì organizzare servizi integrativi ai nidi d'infanzia.
3. L'agriasilo è una struttura educativa destinata all'accoglienza di bambini di età compresa tra i tre e i sei anni ed è disciplinata dal complesso normativo dedicato alla scuola dell'infanzia anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.
4. L'agrinido e l'agriasilo assicurano la realizzazione di programmi educativi dedicati e armonizzati con il contesto ambientale in cui operano, forniscono gli eventuali pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari ai bambini e garantiscono percorsi educativi e formativi improntati alla conoscenza delle piante, degli animali e dei ritmi della natura.
5. L'agrinido e l'agriasilo devono dotarsi di un proprio progetto educativo che contempli le linee di indirizzo e le modalità operative da adottare da parte degli educatori del servizio. Il progetto educativo predisposto dall'agrinido o dall'agriasilo è fondato sull'idea del bambino quale soggetto attivo e protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze,



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

tenendo in debito conto l'offerta formativa insita nella specifica tipologia del servizio. Lo sviluppo del progetto educativo deve svolgersi sia negli ambienti interni, che devono risultare opportunamente attrezzati dal punto di vista pedagogico con materiali e arredi idonei a favorire diverse opportunità di gioco e di apprendimento, sia negli ambienti esterni, per sperimentare con i bambini le esplorazioni, i percorsi guidati, e le visite tematiche nell'azienda agricola. Il progetto educativo prevede, quale filosofia di base, l'avvicinamento dei bambini ad un ambiente agricolo-rurale, in un progetto esplicitato in forma necessariamente innovativa e alternativa rispetto all'offerta educativa di un asilo tradizionale, incoraggiando la quotidiana interazione dei bambini con la natura circostante.

6. L'azienda agricola, per poter esercitare l'attività di agrinido o agriasilo, deve garantire il possesso dei requisiti tecnico strutturali e funzionali, organizzativi, professionali previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Gli spazi utilizzati devono comunque essere adeguatamente separati e distinti da quelli destinati all'espletamento delle attività agricole, garantendo la sicurezza dei bambini.”.

Art. 3

(Adeguamento del regolamento regionale 25 novembre 2014, n. 8)

1. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 25 novembre 2014, n. 8, alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.